



**Città
metropolitana
di Milano**

**“Individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee
alla localizzazione degli impianti
di gestione rifiuti”**

Relazione

(ai sensi dell’art. 8 comma 13 della L.R. 5 agosto 2015 n. 22)



A cura di:
Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazione Integrate Ambientali

Premessa

La L.R. n. 22 del 5 agosto 2015, all'articolo 8, comma 13, ha ridefinito le competenze in materia di pianificazione provinciale sul tema dei rifiuti, trasformando quello che era un vero e proprio atto di pianificazione in una mera relazione, contenente l'individuazione delle aree idonee e non, effettuata sulla base dei criteri già fissati dalla programmazione regionale.

Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione la Regione provvede a verificarne la coerenza con i criteri localizzativi contenuti nel PRGR e ne approva i contenuti, se coerente, oppure la restituisce con prescrizioni alla Città Metropolitana (o alle altre Province).

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e le altre Province lombarde hanno concordato sull'opportunità di realizzare un *viewer* geografico, comune a tutta la Lombardia. Attraverso tale strumento, le idonee e non saranno individuate attraverso la somma degli *shapefile* riferiti sia ai diversi criteri localizzativi di cui al nuovo PRGR e sia a quelli aggiuntivi, forniti dalle Province e dalla Città metropolitana.

Il *viewer* è raggiungibile dal seguente indirizzo:

<http://www.cgrweb.servizirl.it/menu.do?method=criloc>

La procedura di individuazione delle deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel PRGR;
- fondarsi su criteri tecnici oggettivi legati alla tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico/culturale del territorio, evitando di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- prevedere criteri omogenei e differenziati per ogni tipologia di impianto

L'individuazione delle aree idonee non può comunque prescindere, oltre alle valutazioni tecniche ed ambientali, da aspetti economico-sociali in considerazione di dover assicurare interessi a volte in contrapposizione ma del tutto legittimi in quanto espressione dei vari soggetti di volta in volta coinvolti.

La gestione dei rifiuti, in ogni caso, costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare, come riporta il D.Lgs. 152/2006:

- senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente

Scopo della relazione è l'integrazione dei criteri localizzativi contenuti nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con i criteri aggiuntivi contenuti nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al fine di contemperare gli indirizzi e le prescrizioni dei due strumenti pianificatori.

Attraverso tale lavoro è possibile mappare il territorio della Città Metropolitana individuando le aree ove non è possibile localizzare impianti rifiuti e quelle potenzialmente idonee.

Criteri proposti dalla Città metropolitana di Milano ex PTCP

Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Milano definisce l'orientamento generale dell'assetto territoriale della ex Provincia e ha le finalità, i contenuti e l'efficacia stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Il PTCP stabilisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art.15, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.

Tra gli obiettivi che il piano si prefigge vi è la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni, attraverso la verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo e la tutela dell'agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso.

Il PTCP persegue inoltre l'obiettivo dell'innalzamento della qualità dell'ambiente, impostando un corretto rapporto tra insediamenti e servizi, favorendo la riqualificazione ambientale delle aree degradate e l'impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative, sia a livello comunale che sovra comunale.

In quest'ottica si ritiene di aggiungere ai criteri derivanti dal PRGR, i seguenti criteri localizzativi:

- Criterio **ESCLUDENTE** per tutte le tipologie impiantistiche per le **fasce di rilevanza paesistico-fluviale** definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP (art. 23); il PTCP individua le fasce di rilevanza paesistico fluviale quali sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistico, storico-architettonici e culturali, nonché dalle aree degradate che necessitano di una riqualificazione paesistica.
Per tali sistemi territoriali il PTCP prescrive il divieto di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti di rilevanza naturalistica** di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP; tali ambiti sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto tra loro, e comprendono le aree di naturalità individuate dai PTC dei parchi regionali.
Tra gli indirizzi che il PTCP individua per gli ambiti di rilevanza naturalistica vi è il divieto di localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti.

I successivi criteri vengono proposti, pur non facendo il PTCP esplicito riferimento alla localizzazione di impianti rifiuti per i relativi ambiti considerati, per introdurre elementi di maggior tutela e salvaguardia ambientale rispetto ai sovraordinati criteri regionali.

- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti di rilevanza paesistica** di cui all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP;
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica** (art. 28 NTA PTCP);
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario** (art. 29 NTA PTCP);

- Criterio PENALIZZANTE per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata** (art. 38 NTA PTCP);

Con riferimento al criterio regionale penalizzante della classe “Sistema delle aree regionali protette, sottoposte anche a tutela paesaggistica – Aree con valenza ecologica “di collegamento” appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della Dgr 10962/09” (pag. 18 della presente relazione) si propone un’integrazione alle voci riportate tra parentesi da (es.: corridoi ed aree di secondo livello) a **(es.: corridoi, aree e gangli di primo e secondo livello)**.

Il PTCP definisce i gangli primari come ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. Individua inoltre i gangli secondari costituiti da zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari, dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente.

Il PTCP individua i corridoi ecologici costituiti da fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. I corridoi primari e secondari si distinguono sia rispetto al disegno complessivo di rete ecologica che in relazione all’ampiezza e alla funzionalità degli stessi.

4. Fonti

1.1 Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 – capitolo 14 “*Criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*”;

1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 – Norme di Attuazione.